

Certificato dei fabbricanti, vidimato dai Magistrati dei paesi dai quali esse sortivano, o quelle delle quali i depositarj hanno, a tempo debito, giustificato appresso gl' Intendenti delle Finanze del Regno che provenivano da Manifatture di Stati amici, o neutri, e che vi erano state comandate, prima della pubblicazione del Decreto del 10. Giugno.

VI.

Coloro che avranno fatto la dichiarazione prescritta dall' Articolo primo di questa Ordinanza, rimarranno responsabili della conservazione intatta degli oggetti da essi denunziati, fino al momento in cui riceveranno l'ordine di consegnarli. In caso della più picciola infrazione per parte loro al presente Articolo, saranno soggetti alle stesse pene prescritte dall' Articolo 10. del Decreto dei 10. Giugno di già citato. (*Lettera del Decreto di S. A. I. del 10. corrente*).

VII.

Saranno egualmente soggetti alle stesse pene, ed anco maggiori, quando possa esservi luogo, coloro che non essendo depositarj degli oggetti stati dichiarati, fossero convinti d'aver in qualunque siasi modo cooperato alla esportazione, o nascondimento di tutti; o di parte dei suddetti oggetti (*item*).